

ADONELLA PRESUTTI
ALESSANDRO BERNASCONI
CARLO FIORIO

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

COMMENTO
ARTICOLO PER ARTICOLO
AL D. LEGISL. 8 GIUGNO 2001, N. 231

con la collaborazione di

MARCO ANGELINI
MONICA BARESI
HERVÉ BELLUTA
MARIA CHIARA BISACCI
GIUSEPPE BISCARDI
ANTONIO BITONTI
MICHELE BONETTI
DAVID BRUNELLI
PAOLA COLAROSSO
ANTONIO D'AMATO
GIOVANNI DEAN
PIETRO DE LIBERO
PIERPAOLO DELL'ANNO
ALESSANDRO DIDDI
ALESSANDRO FABBRICIANI

DANIELA FALCINELLI
ALESSIO DAVID FORTUNA
ELISABETTA GUIDO
ELISA LORENZETTO
GIUSEPPE MAGLIOCCA
MARIANGELA MONTAGNA
GIORGIO PIZIALI
GIANRICO RANALDI
MAURIZIO RIVERDITI
STEFANIA SARTARELLI
ALBERTO SEMERIA
FRANCESCO VIGANÒ
PIERGIORGIO VITTORINI
MATTEO VIZZARDI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2008

conosce altra formula che quella della insussistenza dell'illecito, nella quale si compendiano tutti i casi 'di esclusione della responsabilità amministrativa che incidono sia sull'elemento del reato, sia sui profili della imputabilità dell'illecito all'ente'»).

Da sottolineare altresì che, essendo l'**assoluzione della persona fisica** con la formula «**per non aver commesso il fatto**» indicativa **della mancata identificazione dell'autore del reato**, la **responsabilità dell'ente continua a sussistere** (ai sensi dell'art. 8 co. 1° lett. a: FERRUA, in GARUTI, 230; v. *retro*, sub art. 8). Nella stessa logica – secondo taluni

– permane in capo all'ente la responsabilità amministrativa anche qualora l'imputato-persona fisica sia assolto perché «il fatto non costituisce reato» e la formula venga ad esprimere, nel caso concreto, **un difetto dell'elemento psicologico** – e non di quello materiale – del reato (tale la prospettazione operata da RIGO, in ALESSANDRI-BELLUTA-BRICCHETTI, 373; analogamente, PAOLOZZI, 250 s.). Va ricordato, infine, che anche l'intervento di **cause estintive del reato diverse dall'amnistia** lascia **sopravvivere** la responsabilità dell'ente (art. 8 co. 1° lett. b; v. *retro*, sub art. 8 § II).

Art. 67

Sentenza di non doversi procedere

1. *Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.*

● GIUSEPPE BISCARDI

SOMMARIO: I. Le ipotesi espressamente previste: a) la contestazione tardiva dell'illecito. - II. (segue): b) la prescrizione della sanzione. - III. Altre ipotesi di improcedibilità: a) l'art. 37. - IV. (segue): b) l'art. 8. - V. Compatibilità tra l'art. 67 e le disposizioni del codice: l'art. 529 c.p.p. - VI. (segue): l'art. 531 c.p.p. e l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità.

I. Le ipotesi espressamente previste: a) la contestazione tardiva dell'illecito.

Nel processo nei confronti degli enti, l'art. 67 prevede due ipotesi specifiche, verificandosi le quali il giudice è **obbligato** a pronunciare sentenza di non doversi procedere.

La prima si manifesta quando il giudice si avvede che **la contestazione dell'illecito è stata formalizzata in un momento in cui il reato presupposto si era già estinto per prescrizione** (SCALFATI, in GARUTI, 367, solleva il dubbio se tale epilogo possa darsi anche nel caso in cui la prescrizione del reato maturi dopo la contestazione dell'illecito. La

soluzione sembra negativa, se si considera che il tenore letterale dell'art. 60 è inequivoco nello stabilire la precedenza temporale della causa estintiva sul momento della contestazione. D'altronde, l'impossibilità di altra interpretazione emerge dall'art. 8, che sancisce in linea di principio – salvo il caso appunto di cui all'art. 60 – l'irrelevanza, ai fini della procedibilità nei confronti dell'ente, di cause estintive del reato diverse dall'amnistia). La declaratoria *de qua* assume all'evidenza **carattere residuale**, quantomeno nel caso in cui il giudizio sia preceduto dall'udienza preliminare (non potendosi escludere la possibilità di citazione diretta a

giudizio dell'ente in conformità alle previsioni codicistiche concernenti l'imputato, come espressamente affermato dalla *Rel. d. legisl. resp. amm. enti*, 57, anche se il rinvio secco all'art. 405 co. 1° c.p.p., operato dall'art. 59 co. 1°, lascia qualche dubbio in proposito): dal momento che il giudice di tale udienza avrebbe già dovuto disporre il non luogo a procedere, atteso che, come precisato, la verifica giudiziale nel caso si focalizza sul momento della contestazione dell'illecito, che necessariamente precede l'udienza preliminare. Al riguardo, deve inoltre aggiungersi che la prospettata residualità si accresce se si considera che **il non doversi procedere può essere statuito anche a norma dell'art. 469 c.p.p.** Il proscioglimento predibattimentale, infatti, può trovare ingresso nel processo agli enti, in forza del rinvio di cui all'art. 34 e non ravvisandosi al riguardo alcuna incompatibilità (in termini SCALFATI, in GARUTI, 357).

Per quanto concerne **l'estinzione del reato per prescrizione**, di cui all'art. 60, è opportuno chiarire che, in caso di trattazione separata delle regiudicande (possibile a norma dell'art. 38 co. 2°, pur a fronte di chiara preferenza del legislatore per il cumulo processuale: GIARDA, *C. pen.* 03, Suppl. f. 6, 112), il potere decisorio sulla questione spetterà al giudice del processo all'ente (CORDERO, 1350), a norma dell'art. 2 co. 1° c.p.p., quand'anche il giudice del reato abbia deciso diversamente. La conclusione è imposta dal sistema, che non conosce ipotesi di pregiudizialità penale (tranne il caso di cui all'art. 371-bis co. 2° c.p., come rammenta CORDERO, 826). All'eventuale contrasto di giudicati potrà tentarsi di porre rimedio – in questo caso da parte dell'imputato – mediante istanza di revisione, ove prospettabile nella fattispecie (sul difficile rapporto tra l'art. 70 e l'art. 630 c.p.p. si veda GIARDA, in GARUTI, 383-384; nonché SANTORO, *Guida dir.* 01, f. 26, 109 seg. Del resto, che il legislatore abbia trascurato l'ipotesi di trattazione separata delle regiudicande è già stato osservato da SCALFATI, in GARUTI, 355 seg.).

II. (segue): b) la prescrizione della sanzione.

Il secondo ed ultimo caso espressamente previsto nell'art. 67 concerne la **declaratoria di estinzione per prescrizione della sanzione** (prescrizione disciplinata dall'art. 22, come noto in aderenza a regole civilistiche, sul che v. PIERGALLINI, in LATTANZI, 218 seg.). Al riguardo, va reiterata la già prospettata (v. *supra*, § I) valutazione di residualità della fattispecie. Residualità per così dire statistica, più che temporale come nel caso precedente: atteso che l'aver modellato in forme civilistiche la disciplina della prescrizione della sanzione (e non dell'illecito, come osserva SCALFATI, in GARUTI, 366) rende, almeno in astratto, remota la possibilità che tale epilogo si verifichi (v. infatti l'art. 22 co. 2°, 3° e 4°. Alla prescrizione dell'illecito, anziché della sanzione, fa riferimento DI BITONTO, in LATTANZI, 556. In proposito, il legislatore sembra aver mutuato gli schemi di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, che appunto prevede **termini perentori** di contestazione dell'illecito – art. 14 – e la prescrizione della sanzione – *recitius* del diritto a riscuoterne l'importo, art. 28).

Sempre in tema, vanno formulate due brevissime e conclusive precisazioni. Il d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231 persiste, sulla scia del vigente codice di rito, nell'equivoco di obbligare alla formula del non doversi procedere anche nei casi di accertata maturazione di vicende estintive dell'illecito o della sanzione, quando più correttamente la formula in questione dovrebbe essere circoscritta alle ipotesi in cui ostacoli processuali impediscono l'esame di merito della regiudicanda (CORDERO, 982). Va da sé, infine, che quando il non doversi procedere è deciso al termine del dibattimento – e non a norma dell'art. 469 c.p.p. (v. *supra*, § I) – la relativa pronuncia può essere resa solo in caso di **accertamento positivo della responsabilità dell'ente**, imponendosi altrimenti la decisione liberatoria di cui all'art. 66, che fa espresso riferimento anche alla prova insufficiente o contraddittoria (in termini, con riferimento all'art. 531 c.p.p.,

CORDERO, 991. Diversamente dovrebbe concludersi circa la decadenza dalla contestazione di cui all'art. 60, la cui constatazione conduce ad un epilogo puramente processuale che impedisce l'esame sul merito della controversia: C 2-2-95, Carnevale e altro, *R. pen. econ.* 96, 374. Nel caso specifico, tuttavia, il rilievo è contraddetto dalla circostanza che dovrà essere accertata la questione logicamente pregiudiziale – ammesso che di ciò si tratti – sulla prescrizione del reato, il che apre la porta – perlomeno in caso di cumulo processuale – all'esame sul merito).

III. Altre ipotesi di improcedibilità: a) l'art. 37.

In argomento, peraltro, il compito dell'interprete non può dirsi concluso. Ci si dovrà infatti ora chiedere: a) se all'interno del d. legisl. 231/01 siano presenti altre ipotesi, rispetto a quelle tipizzate nell'art. 67, che pure impongano l'epilogo processuale in trattazione; b) quale sia il rapporto, anche in termini di eventuale criticità, tra l'art. 67 e gli artt. 529 e 531 c.p.p. (per quest'ultimo si tengano a mente le perplessità formulate *supra*, § II). L'indagine è imposta dal già ricordato rinvio, con clausola di compatibilità, operato dall'art. 34 (sul quale si veda, per tutti, FIDELBO, in LATTANZI, 399 seg.).

Al primo quesito va data senza indugio risposta affermativa. Non si vede, infatti, quale altra soluzione sia possibile con riferimento all'art. 37, secondo il quale, come noto, la mancanza di una condizione di procedibilità nei confronti dell'autore del (presunto) reato preclude l'accertamento dell'illecito amministrativo (su tale opzione si vedano le laconiche considerazioni della *Rel. d. legisl. resp. amm. enti*, 50. In tema si rammenta che l'art. 4 co. 2°, relativo ai reati commessi all'estero, dispone che se l'instaurazione del processo è subordinata a richiesta ministeriale, quest'ultima dovrà essere **specificamente formulata** nei confronti dell'ente, pena l'improcedibilità nei riguardi di quest'ultimo). Sul punto è unanime la dottrina (per tutti CERESA-GASTALDO, 86),

che però per giungere a tale obbligata conclusione utilizza a volte percorsi dubitativi (così MANZIONE, in LATTANZI, 602-603). L'*iter* logico-giuridico è invece di incontrovertibile linearità: l'art. 67 si limita ad enunciare due casi, in quanto questi ultimi non sono di regola ipotizzabili nel rito codicistico (v. però gli artt. 24 l. 689/81; 22 l. 7 gennaio 1929, n. 4; 210 disp. coord. c.p.p.). Per il resto, la prescritta improcedibilità nei confronti dell'ente, derivata dall'improcedibilità nei confronti dell'autore (presunto) del reato, non può che condurre a pronuncia formalmente e sostanzialmente identica a quella di cui all'art. 529 c.p.p. Può dirsi, anzi, che nella fattispecie il legislatore abbia operato in piena aderenza a quanto contenuto nella legge-delega – art. 11 co. 1° lett. q l. 29 settembre 2000, n. 300 – che come noto prevede *in subiecta materia* l'applicazione, con clausola di compatibilità, delle disposizioni del codice. Mentre invece, come altrettanto noto, il legislatore delegato ha costruito un microcodice (CORDERO, 1347) con rinvio residuale alle disposizioni generali, il che ha fatto prospettare dubbio di costituzionalità per eccesso di delega a GIARDA, *C. pen.* 03, Suppl. f. 6, 113. *Contra* FIDELBO, in LATTANZI, 399.

In dottrina (DI GIOVINE, in LATTANZI, 130), ci si è chiesti se l'improcedibilità in argomento sorga solo per mancanza originaria – *id est* inesistenza – di condizione di procedibilità, con la conseguente irrilevanza di improcedibilità sopravvenute: ad esempio, remissione di querela. Il dubbio sorge dal raffronto testuale con l'art. 529 c.p.p., in cui, a differenza dell'art. 37, non si rinviene la specificazione relativa alla condizione mancante. L'argomento appare debole, non scorgendosi ragioni di un trattamento differenziato in base a forme e tempi dell'ostacolo processuale (condivisibilmente lapidario, sul punto, GARUTI, in GARUTI, 274. In termini la *Rel. d. legisl. resp. amm. enti*, 50).

IV. (segue): b) l'art. 8.

Si è soliti ritenere che anche l'art. 8, che come noto sancisce il principio di auton-

mia della responsabilità dell'ente in relazione al reato presupposto (*amplius, retro, sub* art. 8), nella parte in cui prevede l'esclusione di tale responsabilità se il reato è estinto per amnistia – co. 1° lett. *b* –, nonché nella parte in cui impone di non doversi procedere anche a fronte di rinuncia dell'imputato al beneficio – co. 2° –, obblighi alla conclusione del giudizio con la formula di cui all'art. 67 (per tutti MANZIONE, in LATTANZI, 602. Sulla soluzione legislativa del rapporto tra amnistia ed improcedibilità nei confronti dell'ente si vedano le ragioni prospettate dalla *Rel. d. legisl. resp. amm. enti*, 24). L'assunto necessita di qualche breve puntualizzazione. *Nulla quaestio* per la rinuncia dell'imputato all'amnistia: se l'ente a sua volta non rinuncia – art. 8 co. 3° –, il dato testuale («non si procede», art. 8 co. 2°) è inequivocabile.

Meno categorica appare la conclusione se **non vi sia rinuncia dell'imputato**. In tal caso, argomentando *a contrario* dalla lettera della disposizione, **la responsabilità dell'ente non sussiste** (la diversificazione è colta da SCALFATI, in GARUTI, 368, che tuttavia subito dopo conclude in favore dell'epilogo puramente processuale in entrambi i casi). L'estinzione del reato per amnistia, in sostanza, condurrebbe ad una pronuncia di **esclusione della responsabilità** a norma dell'art. 66. Al riguardo, sembra vi sia spazio – magari non troppo ampio – per soluzioni differenti nei due casi in esame.

L'estinzione del reato rende non più configurabile l'illecito dell'ente (anche se, di contro, opportunamente si osserva – da parte di GENNAI-TRAVERSI, 61 – che il reato estinto continua a produrre determinati effetti giuridici, ad esempio in punto di recidiva). All'opposto, la rinuncia dell'imputato obbliga all'accertamento dell'eventuale sussistenza ed addebitabilità del reato presupposto, senza che tuttavia tale *plena cognitio* possa pregiudicare l'ente non rinunciante. In quest'ottica il provvedimento clemenziale si pone quale vero e proprio ostacolo al processo nei confronti dell'ente, ostacolo di cui il giudice non può che prendere atto, appunto sentenziando il non doversi procedere.

V. *Compatibilità tra l'art. 67 e le disposizioni del codice: l'art. 529 c.p.p.*

Al di là di quanto sinora illustrato, va fatta breve menzione dei casi – a questo punto davvero residuali – in cui si darà applicazione dell'art. 529 c.p.p. All'interno del processo nei confronti degli enti, la formula del non doversi procedere si imporrà anche per accertata violazione del *ne bis in idem* (art. 649 c.p.p. In termini, SCALFATI, in GARUTI, 368). Ed in proposito non potrà prescindere dalle significative e recenti evoluzioni della giurisprudenza, che ha propugnato l'estensione del principio anche ai casi di contemporanea pendenza, presso la stessa sede giudiziaria, di processi oggettivamente e soggettivamente identici, ancorché quello instaurato per primo non sia stato ancora irrevocabilmente definito (C s.u. 28-6-05, P.G. in proc. Donati e altro, 232586, secondo cui – conclusione peraltro obbligata – la duplicazione del processo innanzi a diverse sedi giudiziarie è disciplinata dalla regola sui conflitti positivi di competenza – art. 28 co. 1° lett. *b* c.p.p.).

Il giudice dovrà **indicare in dispositivo la causa del non doversi procedere**: ciò, anche nei casi tipizzati nell'art. 67, nonostante il silenzio sul punto di tale disposizione.

L'insufficienza o contraddittorietà della prova di esistenza della condizione di procedibilità – art. 529 co. 2° c.p.p. – **imporrà**, anche nel caso in esame, **la decisione di non doversi procedere** (SCALFATI, in GARUTI, 367. In argomento v. C 6-6-96, Schiamone, *G. it.* 97, 666, secondo cui – discutibilmente – la prova della tardività della querela, implicando l'esistenza di quest'ultima e quindi l'inapplicabilità per ragioni letterali dell'art. 529 co. 2° c.p.p., deve essere fornita dal querelato).

VI. (*segue*): *l'art. 531 c.p.p. e l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità.*

Per quanto concerne il rapporto tra dichiarazione di estinzione del reato e processo nei confronti degli enti, alcuni punti fermi sono già stati raggiunti nel corso dell'indagine. Così è a dirsi per il potere-dove-

re di emettere tale pronuncia stante la separazione dei processi; per l'obbligo di enunciazione in dispositivo della causa estintiva; per l'esito imposto dal dubbio sull'esistenza di tale causa.

Rimane da affrontare una sola questione: **se sia applicabile**, nel processo agli enti, **la prescrizione di cui all'art. 129 co. 2° c.p.p.** – richiamata dall'art. 531 co. 1° c.p.p. – **o se**, per avventura, **essa possa soggiacere a verifica negativa di compatibilità**, a norma dell'art. 34.

Sul punto, la dottrina è unanime e persino categorica: nulla osta, *in subiecta materia*, all'applicabilità dell'art. 129 co. 2° c.p.p. Pertanto, la declaratoria di estinzione del reato cederà il passo alle formule assolute, di cui all'art. 530 c.p.p., a fronte di prova evidente (CERESA GASTALDO, 86-87; GENNAI-TRAVERSI, 295-296; MANZIONE, in LATTANZI, 603; SCALFATI, in GARUTI, 366, che tuttavia formula considerazioni più articolate e specifiche). È appena il caso di rammentare che la giurisprudenza (v. ad es. C 18-1-05, Martelli, *Dir. e giust.* 05, f. 25, 51) equipara all'evidenza la mancanza di prova di colpevolezza, e, in alcuni casi anche l'insufficienza e contraddittorietà di quest'ultima (C 5-3-04, Sabatini, *A. n. proc. pen.* 04, 405. In tal senso MARZADURI, in *Comm. Chiavario*, V, 537).

Appare lecito, forse, dubitare dell'esattezza dell'orientamento dottrinale, per quanto monolitico, ora riportato (si veda tuttavia SCALFATI, in GARUTI, 364, che in relazione all'obbligo di pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità – art. 66 – anche di fronte a prova insufficiente o contraddittoria, afferma che tale previsione non è imposta dal sistema). Meglio: nel caso qui specificamente in esame – sentenza resa a conclusione del dibattimento – non sussistono perplessità: se la prova d'innocenza è evidente, ovvero quella di colpevolezza mancante, insufficiente o contraddittoria, il giudice è obbligato ad assolvere – *rectius*: ad escludere la responsabilità – non rilevando la contestuale sussistenza di cause estintive del reato. Ciò, tuttavia, non per automatica applicazione dell'art. 129 co. 2°

c.p.p. e del *favor innocentiae* che lo fonda (C 2-2-95, cit.); semplicemente perché la conclusione è imposta dall'art. 66, in nulla differente, sul punto, dall'art. 530 c.p.p. In altri termini: ad istruttoria dibattimentale conclusa la declaratoria di estinzione è possibile solo a fronte di accertamento positivo della colpevolezza (v. *supra*, § II).

Ciò premesso, il punto – da esaminare per completezza e per i suoi riverberi sistematici – è stabilire se nel processo agli enti la regola di cui all'art. 129 co. 2° c.p.p. trovi ingresso in caso di **proscioglimento predibattimentale** (art. 469 c.p.p.) ed in caso di **proscioglimento durante il dibattimento**, ma **ad istruttoria non completata**.

In relazione all'art. 469 c.p.p., va anzitutto ricordato che in più occasioni la giurisprudenza ha affermato che nel corso degli **atti preliminari** al dibattimento sono ammissibili solo **formule in rito o declaratorie di estinzione del reato**, essendo riservate al giudizio le pronunce sul merito (per tutte C 4-6-93, Pyhrr, *C. pen.* 95, 1247. *Contra* C 3-2-00, Mancuso, *C. pen.* 01, 533. L'orientamento giurisprudenziale prevalente non pare del tutto condivisibile, se – a tacer d'altro – si considera che così argomentando mal si comprende l'*incipit* dell'art. 469 c.p.p.). Ma anche a voler superare tale ostacolo, occorre continuare ad interrogarsi sulla compatibilità tra la regola di giudizio in esame ed il microsistema di cui al d. legisl. 231/01. La prima, come detto, esplica il *favor innocentiae*; e non si vede come possa negarsi che essa, pur volendo evitare generalizzazioni fuorvianti, tende a garantire il rispetto dell'art. 27 co. 2° Cost. (come riconosce, seppure al termine di un ragionamento sin troppo articolato, STURLA, in *Comm. Amodio-Dominioni*, II, 99. Più deciso ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna-Roma, 1979, 147 seg.). È lecito dubitare che tale presunzione operi nei confronti degli enti; il dubbio, si intende, è di tipo scientifico, e quindi prescinde da auspici *de iure condendo* e da valutazioni critiche. La responsabilità degli enti è definita amministrativa proprio per non intaccare il *totem* della responsabilità di cui all'art. 27

co. 1° Cost., da ritenersi riferita alla sola persona fisica (v. l'intitolazione del Capo I del d. legisl. 231/01. In termini STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 595 seg.; CORDERO, 1349. *Contra* MANNA, *C. pen.* 05, 654, argomentando solo con riferimento alla sede deputata ad accertare la responsabilità. Invece, argomento forte a favore della natura penale di quest'ultima è la possibilità di rinuncia all'amnistia – art. 8 co. 3°. Questa estingue il reato; come vi si può rinunciare se un reato non è stato commesso?).

E che vi sia strettissima contiguità, non solo topografica, tra i primi due commi dell'art. 27 Cost., è certificato dal rilievo che l'operatività della presunzione di non colpevolezza è circoscritta alla possibile irrogazione delle sole sanzioni penali, come si desume dall'inequivoco riferimento testuale all'imputato (art. 27 co. 2° Cost.).

Inoltre, l'art. 6, relativo come noto alla cosiddetta colpa d'organizzazione, prefigura un'inversione dell'onere probatorio (*contra* MANNA, *op. cit.*), di più che dubbia compatibilità con la presunzione di non colpevolezza (LORUSSO, *C. pen.* 02, 2528). Né le perplessità possono dissolversi semplicemente richiamando il dettato dell'art. 35, che come noto rende applicabile all'ente le disposizioni processuali relative all'imputato. Vero che ivi si fa riferimento a disposizioni "processuali" e non esclusivamente codicistiche, al contrario di quanto avviene nell'art. 34. Vero che, ai fini qui rilevanti, l'art. 27 co. 2° Cost., in quanto regola di giudizio (ILLUMINATI, *op. cit.*, 121), può considerarsi disposizione processuale. Di contro, va tuttavia osservato che l'art. 35 fa comunque salva la **verifica di compatibilità** che, per quanto sopra osservato sulla controversa natura della responsabilità dell'ente, potrebbe anche avere esito negativo (la dubbia applicabilità al processo *de quo* del principio costituzionale in discorso è del resto riconosciuta da LATTANZI, in LATTANZI, VIII). Infine, non va sottaciuto che l'art. 35, secondo autorevole dottrina, pare riferirsi essenzialmente al complesso dei diritti e

delle facoltà azionabili nel corso del procedimento (e quindi non alle norme riguardanti l'imputato quale persona fisica – tra cui l'art. 27 co. 2° Cost.: GIARDA, *C. pen.* 03, Suppl. f. 6, 115).

Per quanto concerne il **proscioglimento**, per così dire, **ad istruttoria non ultimata**, va tenuto in debito conto che un significativo e recente orientamento giurisprudenziale, seppure relativo alla sentenza di cui all'art. 425 c.p.p., tende ad **escludere che l'art. 129 co. 2° c.p.p. attribuisca al giudice poteri ulteriori rispetto a quelli propri di ogni fase processuale**: con la conseguenza che, come il giudice dell'udienza preliminare non potrebbe prosciogliere *de plano* e senza contraddittorio, così il giudice del dibattimento non potrebbe assolvere ad istruttoria incompleta (C s.u. 25-1-05, P.G. in proc. De Rosa, D.R., *C. pen.* 05, 1835 seg. L'applicabilità di tale pronuncia al caso ora in esame emerge dalla circostanza che quest'ultima formula fa espresso riferimento agli artt. 529 seg. c.p.p., in tal modo ancorando alla conclusione dell'istruzione il momento in cui può decidersi a norma dell'art. 129 co. 2° c.p.p. Disposizione peraltro – si ripete – inapplicabile in detto momento, imponendosi la pronuncia liberatoria anche nei casi di prova insufficiente o contraddittoria della colpevolezza – v. *supra*, § II –. *Contra*, nel senso quindi della possibilità di pronunciarsi ad istruttoria non ancora terminata, App. Milano 10-6-03, X, *F. ambr.* 03, 470).

In conclusione: l'applicabilità dell'art. 129 co. 2° c.p.p. nel processo agli enti non appare sicura, specie se, per elaborazione giurisprudenziale, la regola di giudizio dovesse operare anche nei casi di insufficienza o contraddittorietà della prova, ovvero la conseguente decisione costituire l'effetto di una valutazione complessiva del materiale probatorio, anziché la mera presa d'atto, si direbbe fotografica, di un'evidente prova di innocenza (C 16-9-04, Fagan, *C. pen.* 05, 2268. Per una recente ricognizione sulla portata dell'art. 129 co. 2° c.p.p. v. CONZ, *Dir. pen. proc.* 06, 1264 seg. Non vi è peraltro contraddizione tra quanto sinora argomentato e l'asserita applicabilità – cfr. *su-*

pra, § V – degli artt. 529 co. 2° e 531 co. 2° c.p.p. nel processo agli enti. Tali disposizioni, infatti – specie la seconda – rappresentano esplicitazione del *favor rei*, più che del *favor innocentiae*. *Contra*, implausibilmente, C 12-4-06, C.S., 234477).

Quanto sinora seppur cautamente prospettato, se ininfluyente a conclusione del giudizio – applicandosi l'art. 67 o l'art. 531 c.p.p. solo nei casi di colpevolezza (v. *supra*, § II) – potrebbe spiegare effetti pregiudizievole, anche solo fattualmente, oltre che nei casi sinora illustrati, se ritenuti prospettabili, nelle ipotesi, ad esempio, di proscioglimento in appello o dinanzi la Corte di Cassazione (a quest'ultimo riguardo v. C 22-6-05, B., *Dir. pen. proc.* 06, 1263-1264).

D'altro canto, va rammentato che l'ente **può rinunciare all'amnistia** (art. 8 co. 3°); così come **può opporsi al prospettato proscioglimento predibattimentale** di cui all'art. 469 c.p.p. (SCALFATI, in GARUTI, 357, nt. 18, che in argomento prospetta alcuni dubbi applicativi. A tale ultimo proposito, in realtà, va verificata la compatibilità di cui all'art. 34 tra la posizione dell'ente e detta facoltà di opposizione. Se quest'ultima è vista quale proiezione del diritto alla formula di proscioglimento più favorevole – C 7-4-95, Pichierri, *C. pen.* 96, 2980 –, vi è

da chiedersi se tale diritto sia riconoscibile in favore dell'ente. Mentre, ad esempio, a determinate condizioni l'assoluzione giova all'imputato in sede extrapenale – artt. 652 e 654 c.p.p. –, ciò non vale per l'ente, dal momento che nei suoi riguardi una di tali condizioni non potrà verificarsi, tendendosi ad escludere la possibilità di costituzione di parte civile nei suoi confronti (MANZIONE, in LATTANZI, 585, 593; tendenza peraltro smentita dalle prime pronunce in argomento: Trib. Milano 25-1-05, Italiaudit S.p.A. e altri, *Soc.* 05, 1441, con nota di BARTOLOMUCCI; Trib. Milano 18-1-08, Agenzia delle entrate e altri, *Corr. mer.* 08, 589. *Contra*, da ultimo, Trib. Milano 24-1-08, Milano Logistica S.p.A., *ivi* 08, 451). Difetterebbe, in tal senso, un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere formula più favorevole. Né la possibilità di opporsi a norma dell'art. 469 c.p.p. può essere sostenuta richiamando la possibilità per l'ente di rinunciare all'amnistia. Si tratta di situazioni non omologabili: la prima, al contrario della seconda, non inibisce definitivamente la possibilità di fruire del provvedimento di clemenza. La possibile rinuncia all'amnistia, del resto, implica soltanto il riconoscimento del diritto al giudizio di merito, che può anche concludersi con una condanna).

Art. 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. *Quando pronuncia una delle [sentenza]* di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.*

* *Rectius*: sentenze.

● ADONELLA PRESUTTI

SOMMARIO: I. Epiloghi del procedimento e cessazione delle misure cautelari: le fattispecie. - II. Sentenza di esclusione della responsabilità (art. 66) e sentenza di non doversi procedere (art. 67). - III. Provvedimento di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere. - IV. Estinzione del reato e principio di autonomia della responsabilità dell'ente (art. 8).